



# ISTITUTO COMPRENSIVO “Don Milani”

Via G. da Fiore 88900 CROTONE (KR)

Tel./Fax 0962/961176

e.mail [kric80600x@istruzione.it](mailto:kric80600x@istruzione.it)

sito web [www.icdonmilani.org](http://www.icdonmilani.org)



*La Scuola di Barbiano*

Crotone, lì 9 novembre 2017

A Tutto il personale scolastico

Agli alunni e ai genitori

Ai Fiduciari dei Plessi

Ai Coordinatori di classe

## **Oggetto: atti di bullismo e cyber bullismo**

CHE COSA E' ? Va premesso che il “bullismo” non ha avuto una definizione normativa negli anni passati. Prima della legge 71/2017, non essendoci una definizione normativa, ai fini della responsabilità civile occorre rifarsi alla definizione di fatto illecito (art. 2043 c.c.), tenendo conto soprattutto che “bullismo” non è un fatto unico, non è un clima.

Il bullismo è una forma di comportamento aggressivo con caratteristiche peculiari e distintive quali: l'intenzionalità, la sistematicità, l'asimmetria di potere. Il Bullismo può assumere svariate forme, alcune evidenti ed esplicite, altre sottili e sfuggenti all'osservazione degli adulti:

- Bullismo fisico
- Bullismo verbale
- Bullismo indiretto

Il cyberbullismo (così come il bullismo) è un fenomeno sociale nel quale vanno a collocarsi condotte di vario genere, alcune anche di rilievo penale. Se, infatti, possiamo affermare rifacendoci alla definizione di Nancy Willard che il cyberbullismo racchiude azioni aggressive ed intenzionali, eseguite persistentemente attraverso strumenti elettronici (sms, mms, foto, video clip, e-mail, chat rooms, instant messaging, siti web, chiamate telefoniche), da una persona singola o da un gruppo, con il deliberato obiettivo di far male o danneggiare un coetaneo che non può facilmente difendersi, dal punto di vista giuridico ciò che è essenziale è il rilievo e la valutazione della singola condotta. Così come l'offendere “l'onore o il decoro” di altra persona è reato (ingiuria o diffamazione ex artt. 594 e 595 c.p.), il bullismo come tale potrà costituire condotta rilevante sotto il profilo disciplinare a prescindere dal fatto che l'offesa sia stata proferita una o più volte. Per capire chi è responsabile di cosa, occorrerà verificare l'esistenza di (singoli) episodi dannosi, ciascuno dei quali dotato di una sua connotazione fenomenica con un soggetto agente identificato ed una o più azioni (il percuotere, lo sputare, l'insultare, ecc.), ricercando poi la pertinente clausola di responsabilità civile (nell'ipotesi di episodi di violenza accaduti a scuola, questa sarà rappresentata presumibilmente dagli artt. 2048 e 1218 c.c. con riferimento all'obbligo di vigilanza sui minori). Ma quali condotte considerare vietate? E come rendere rilevanti quelle poste in essere fuori dall'orario scolastico e dai suoi spazi?

Ai fini dell'azione disciplinare della scuola nei confronti degli studenti delle condotte extrascolastiche (cioè poste in essere fuori dal “tempo” scolastico e dal “luogo” scuola- il terreno elettivo del cyberbullismo che si muove nel “non luogo” del web), è necessario ricordare che la segnalazione scritta o orale di un possibile caso di bullismo, a prescindere dalla veridicità o meno degli episodi segnalati, comporta un onere della

scuola di attivarsi al fine di prevenire che episodi di possibile bullismo possano verificarsi o verificarsi di nuovo. Oltre alla “naturale” azione didattico- educativa spettante alla scuola (si ricorda che la prevenzione del bullismo è stata esplicitamente inclusa nella “lista” di obiettivi formativi individuati come prioritari per le scuole dall’art. 1, co 7, lett. h) e l) legge 107/2015 e che il Ministero dell’Istruzione ha intensificato le sue politiche contro il bullismo e il cyberbullismo, come attestato dalle recenti Linee di orientamento 13 aprile 2015 e dalla legge 71/2017) appare opportuna una “intensificazione educativa, informativa e preventiva”, di attenzione specifica di tutta la comunità scolastica.. Occorre prendere le mosse dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (“Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”) osservando che esso consente alle singole istituzioni scolastiche di adattare, nei limiti previsti dallo stesso e nel rispetto della cornice legislativa sovraordinata, l’azione disciplinare verso i propri studenti. Lo Statuto, dopo aver individuato, in via generale, i doveri degli studenti, non specifica i modelli comportamentali, la cui violazione può essere qualificata in termini di “illecito disciplinare” né disciplina le procedure di irrogazione e nemmeno né individua gli organi competenti all’irrogazione, ma rimanda tale compito all'autonomia organizzativa di ciascuna istituzione. In particolare, il primo comma dell'art. 4 stabilisce che ogni istituzione scolastica è tenuta ad adottare regolamenti volti a individuare “[...] i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati”. L’adozione del regolamento di disciplina, già deliberato dal consiglio d’istituto e pubblicato sul sito web della scuola, è pertanto ineliminabile adempimento pregiudiziale all’irrogazione delle sanzioni disciplinari, pena l’illegittimità delle stesse. E’ proprio su tale premessa che si inserisce la direttiva ministeriale del 5 febbraio 2007 n. 16 (cd direttiva Fioroni) dettante “linee di indirizzo generali” e “azioni a livello nazionale” per la prevenzione e la lotta al “bullismo”: essa richiama l'attenzione dei dirigenti scolastici e dei consigli di istituto proprio sul ruolo dei regolamenti di disciplina e sull'esigenza che essi prevedano, da un lato, procedure disciplinari snelle ed efficaci e, dall'altro, una variegata gamma di misure sanzionatorie c.d. "giuste", e cioè eque, ragionevoli e proporzionate alla gravità del comportamento tenuto (questa raccomandazione viene poi ribadita dalla nota MIUR del 31/07/2008 prot.n. 3602/P0, che richiama l’attenzione sulla necessità dell’adozione del regolamento di istituto in funzione di completamento delle previsioni del citato DPR). Il ruolo del regolamento di disciplina è dunque determinante, per potere circoscrivere ex ante il confine della pretesa punitiva della scuola (la quale dovrà coincidere e non eccedere la funzione educativa della scuola): potrà cioè sostenersi la legittimità di una reazione disciplinare della scuola a fronte di condotte dello studente che, sebbene poste in essere fuori dal tempo e dallo spazio scolastico, abbiano come soggetto passivo la comunità scolastica stessa (compagni, docenti, personale, ecc.) o beni della scuola (ad es. il sistema informatico, materiale didattico) o comunque destinati ad uso della scuola (l’edificio scolastico). Rientra in questo caso, all’evidenza, tutta la congerie di condotte offensive poste in essere appunto attraverso internet ovvero condotte di danneggiamento (incendi, allagamenti, ecc.) poste in essere ad es. in orario notturno o comunque fuori dal tempo-scuola. Quando si tratti di condotte che siano anche (sul piano astratto) penalmente illecite, l’illiceità del comportamento anche sul piano disciplinare potrebbe essere affermata come ricaduta implicita nell’illiceità del comportamento sul piano generale. Poiché la competenza disciplinare appartiene al contesto pedagogico della funzione docente, è essenziale che vi sia condivisione nel personale docente sulle priorità educative e sulle conseguenti strategie, tra le quali potrebbe certamente essere inclusa una particolare attenzione alle condotte offensive tra compagni attraverso la rete e i social network.. Nel nostro istituto sono state e saranno avviate una serie di incontri tra studenti, genitori, docenti ed esperti esterni (polizia postale, carabinieri, magistrati, ecc...) per la prevenzione del fenomeno del bullismo e per avere una consapevolezza digitale atta alla crescita sociale e morale dei nostri alunni.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Giuseppe Ferrarelli

